

## CCCLXXVI.

## 1ª TORNATA DI VENERDÌ 8 AGOSTO 1919

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALESSIO

## INDICE.

	Pag.
<b>Riforma elettorale politica (Seguito della discussione):</b>	
Art. 8:	
MICHELI, <i>relatore per la maggioranza della Commissione.</i> . . . . .	20554
RICCIO . . . . .	20554
MODIGLIANI . . . . .	20556
CAMERONI . . . . .	20556
VIGNA . . . . .	20556-57
NITTI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	20556-57
Si approva l'articolo 8.	
Articolo 9:	
Emendamenti ritirati.	
CAMERONI . . . . .	20559-61
CAMERINI . . . . .	20559-61
MICHELI, <i>relatore per la maggioranza.</i> . . . . .	20560-62-63
NITTI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	20559-60-61-62
ABISSO . . . . .	20560-61
VICINI . . . . .	20560-61-65
MARANGONI <i>della Commissione</i> . . . . .	20561
PIPITONE . . . . .	20562
Approvasi l'articolo 9.	
Articolo 10:	
Ritiro di emendamenti:	
MICHELI, <i>relatore per la maggioranza.</i> . . . . .	20563-64-66
DE RUGGIERI . . . . .	20563
AGNELLI . . . . .	20563-65
PASQUALINO-VASSALLO . . . . .	20564
CAMERONI . . . . .	20554
ROSSI EUGENIO . . . . .	20564
NITTI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	20565-67
VICINI . . . . .	20565
Approvasi l'articolo 10 modificato.	
Articoli aggiuntivi del deputato Daneo (voto obbligatorio).	
DANEO . . . . .	20566
NITTI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	20567

	Pag.
MICHELI, <i>relatore per la maggioranza.</i> . . . . .	20567
MEDA . . . . .	20567
L'articolo 10-bis del deputato Daneo non è approvato.	
Gli altri due articoli aggiuntivi rimangono assorbiti.	
Articolo 11:	
PASQUALINO-VASSALLO . . . . .	20569-71
RICCIO . . . . .	20569-71
MODIGLIANI . . . . .	20570
NITTI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	20571
MICHELI, <i>relatore per la maggioranza.</i> . . . . .	20572

La seduta comincia alle 10.5.

**Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica.

Ieri la discussione è terminata con l'approvazione dell'articolo 7.

## Art. 8.

Le operazioni elettorali cominceranno alle ore sette e la votazione seguirà subito, omettendosi la formalità dell'appello.

Sono modificati in conformità gli articoli 69, 76 e 82 del testo unico.

Nell'ultimo comma dell'articolo 82 del testo unico, alle parole « ore venti » sono sostituite « ore ventidue ».

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. È forse opportuna una breve parola di spiegazione circa la proposta di legge ora letta nella quale si vengono a modificare le disposizioni dell'articolo 69 della legge in vigore. Era stato osservato come uno dei maggiori inconvenienti succeduti nelle ultime elezioni fosse stato quello che un numero assai rilevante di elettori non aveva avuta la possibilità materiale di votare, perchè il meccanismo della busta e della cabina applicato per la prima volta avevano funzionato non sempre in modo regolare. E tanto più questo accadde in quelle località dove i presidenti dei seggi, per inesperienza nel disbrigo delle formalità o, in qualche altro raro caso, per ostruzionismo, avevano fatto sì che la effettiva votazione cominciasse solamente o a mezzogiorno o dopo mezzogiorno.

Così ci siamo trovati di fronte a moltissimi casi di sezioni in cui percentuali assai forti di elettori non erano riusciti nemmeno a penetrare nell'aula e a votare, perchè alle ore 8 pomeridiane la votazione dovette essere terminata.

Di qui la necessità di aumentare il tempo disponibile per il voto, il che era tanto più necessario, perchè in quest'anno non si sono fatti aumenti di sezioni per disposizione del Ministero dell'interno, mentre il numero degli elettori è aumentato quasi dovunque.

La Commissione quindi propone di cominciare le operazioni un'ora prima, alle sette invece che alle otto. Ora qualcuno ha osservato che, specialmente in inverno, ci troveremo di fronte a un'ora soverchiamente mattutina, ma bisogna notare che se le sezioni, come devono essere, sono munite di lumi per la sera, questi lumi possono funzionare anche al mattino. È da sperare inoltre che fra breve si ritorni all'ora solare.

Per ottenere una maggiore economia di tempo si propone anche di togliere la formalità dell'appello. E in terzo luogo si è aumentato il numero delle ore nelle quali, alla sera, possano gli elettori presenti votare. Il termine era alle ore otto; lo abbiamo portato alle dieci.

Intorno a queste proposte ci sono pervenute non poche osservazioni, che abbiamo subito esaminate. Non si possono che accogliere le insistenze di vari colleghi in-

torno alla formalità dell'appello, che sotto alcuni punti può giovare, cosicchè mantenendo gli altri spostamenti, la Commissione consentì che l'appello venisse mantenuto. Ma beninteso sino alle ore undici, e non sino alle dodici come è stabilito nell'articolo 86.

La Commissione mantiene così l'articolo come è stato letto ora, colle parole: «osservandosi la formalità dell'appello», invece che: «omettendosi, ecc.», secondo l'emendamento presentato dall'onorevole Larussa, al quale ha aderito anche posteriormente l'onorevole Meda.

PRESIDENTE. Spetterebbe ora di parlare successivamente agli onorevoli Marchesano, Drago, Camerini, Meda, ma non sono presenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio.

RICCIO. Devo fare poche osservazioni d'ordine pratico su questo articolo. Giustamente la Commissione ed il Governo si preoccupano dell'inconveniente accaduto nelle ultime elezioni, cioè che molti elettori non poterono votare per essere giunta l'ora di chiusura della votazione, ed il numero dei non votanti fu tale, che in certi collegi fu spostato il risultato della votazione. Occorre quindi provvedere a che tale inconveniente non si rinnovi.

Molto bene si è elevato di un'ora e si è prolungato di due il tempo della votazione. Ma vediamo le conseguenze.

In primo luogo, visto che la Commissione non ha difficoltà, vorrei pregarla di conservare l'appello, perchè il levarlo fa perdere più tempo. Quando al mattino gli elettori (e considerate che si è di domenica) sapranno che non v'è l'appello e che chi arriva vota, si affolleranno tutti in certe ore e renderanno più lenta e difficile la votazione.

Perciò mentre si crede sia un guadagno di tempo il sopprimere l'appello, si avrà invece una perdita sicura.

SICHEL. L'appello fa perdere molto tempo.

RICCIO. No, lo fa guadagnare, perchè, specialmente verso le ore 11, le ore della messa, della passeggiata, gli elettori si affolleranno nelle sale della votazione, vorranno tutti votare prima di andare a mangiare, si accalcheranno, si spingeranno, aumentando le difficoltà per una votazione ordinata e rendendola qualche volta impossibile.

Veggio che Ministero e Commissione sono disposti a mantenere l'appello, ed allora possiamo limitare il periodo alla sola prima

parte: « Le operazioni elettorali cominceranno alle ore sette », sopprimendo le parole seguenti: la « votazione seguirà subito, omettendosi la formalità dell'appello ». Del resto, che vuol dire: « la votazione seguirà subito »? Vuol dire forse che sono soppresse tutte le altre operazioni dell'articolo 15, come il formare il bollo, il numerare le schede, e via dicendo?

Evidentemente no, tanto è vero che gli articoli relativi a queste operazioni sono conservati. Ed allora togliamo la seconda parte del periodo, limitandoci a dire che le operazioni elettorali cominceranno alle ore sette.

In secondo luogo, quando si dispone che l'ora utile per la votazione è prorogata dalle venti alle ventidue, lasciandosi poi inalterate le ore ventiquattro per terminare completamente le operazioni, viene a mancare il tempo necessario per lo scrutinio. Con la legge vigente, dalle ore venti, fine della votazione, alla mezzanotte, ora in cui terminano le operazioni di spoglio e di esame delle schede, vi sono quattro ore: eppure nelle ultime elezioni non sempre sono state sufficienti per lo scrutinio. Con il progetto che esaminiamo, protraendosi l'ora utile per la votazione fino alle ventidue, e lasciandosi inalterata l'ora delle ventiquattro per la chiusura, verrà a mancare il tempo necessario per lo scrutinio. E pensate che con il progetto che stiamo approvando le operazioni di scrutinio saranno più numerose: si dovranno non solo numerare le schede, attribuire i voti di lista, ma si dovrà tener conto anche dei voti di preferenza e dei voti di aggiunzione.

Vedete dunque che le operazioni con la nuova legge saranno assai più complicate delle operazioni prescritte con la legge vigente. Ora se la vigente legge destinava a queste operazioni quattro ore, la legge presente ne destina invece due, perchè la votazione termina alle ventidue e le operazioni finali termineranno alle ventiquattro.

Non si potrebbe dunque togliere di mezzo quest'ora di chiusura fissata alle ventiquattro e senz'altro continuare senza fissare l'ora di chiusura delle operazioni elettorali? (*Interruzioni — Conversazioni*).

Probabilmente non mi sono spiegato. Con la legge vigente la votazione termina alle ore otto di sera, e dopo le ore otto di sera non si vota più. Poi comincia lo spoglio delle schede che termina alla mezzanotte. Dopo quest'ora non si fa più spoglio. Con

la legge che stiamo discutendo, invece, la votazione termina alle dieci di sera: mancano quindi le quattro ore necessarie per fare le operazioni di spoglio, di calcolo delle schede, mentre viceversa queste operazioni sono rese più lunghe e più difficili, perchè vi sono da calcolare i voti di preferenza e i voti di aggiunzione.

Quindi vorrei pregare di aggiungere all'articolo una disposizione che modifichi la legge attuale, anche per ciò che riguarda la fine delle operazioni.

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. Ma non potrebbe bastare l'articolo undici?

RICCIO. Non mi pare; l'articolo undici dice che se per la mezzanotte non si finisce si continua il giorno seguente.

Ora capiterà che tutte le sezioni, a metà dello scrutinio, dovranno sospenderlo e rinviarlo al giorno seguente. Meglio togliere la disposizione di arrivare a mezzanotte, e continuare invece fino a che finiscano le operazioni elettorali, e non lasciare di spezzare a metà lo scrutinio per rinviarlo al giorno seguente, attribuendo due sole ore all'espletamento delle operazioni elettorali che sono numerosissime e complicate: spoglio di schede, attribuzioni di voti, chiusura del verbale, chiusura delle urne, eccetera.

Ecco dunque le modeste osservazioni che io volevo fare.

PRESIDENTE. Che cosa propone l'onorevole Riccio?

RICCIO. Propongo un'aggiunta all'articolo, per cui le operazioni elettorali non terminino alle ore ventiquattro, ma possano prolungarsi fino a che siano finite.

Poichè il seggio resta fino a mezzanotte, non c'è ragione d'interrompere lo scrutinio e di rinviarne metà al domani; è meglio continuarlo finchè tutte le operazioni finiscano. Si avrà così il vantaggio di chiudere le operazioni in una giornata.

Quello che preme è che lo scrutinio non sia spezzato. Così si rende meno facile l'ostruzionismo nelle cabine, perchè quando la gente saprà che si va fino alla fine della giornata, cesserà la ragione di fare l'ostruzionismo.

Considerate che con il sistema che si propone, lo scrutinio è cominciato in un giorno e poi si lasciano per una notte urne e schede nelle mani di un custode, che il progetto neanche designa.

PRESIDENTE. Veniamo ora agli emendamenti.

L'onorevole Larussa ha presentato questi emendamenti:

« Nel primo comma sostituire alla parola: omettendosi la parola: osservandosi ».

« Aggiungere al primo comma:

Non potrà chiudersi la votazione se l'appello non sia esaurito ».

La Commissione l'accetta?

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. C'è una proposta dell'onorevole Riccio, che è più comprensiva, ed alla quale non avrei difficoltà, dopo le sue motivazioni, di aderire.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Precisamente: l'articolo può finire alle parole « ore sette ».

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione sopra questa considerazione. Mi pare che la proposta dell'onorevole Riccio accettata tanto dal Governo che dalla Commissione tenda a far proseguire le operazioni elettorali ininterrottamente sino alla fine...

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, su questa proposta dell'onorevole Riccio finora nè il Governo, nè la Commissione hanno interloquuto. Ora l'unico punto, su cui sono d'accordo la Commissione e il Governo, è di sopprimere la seconda parte del primo comma dell'articolo 8, per modo che rimarrebbe soltanto la disposizione che le operazioni elettorali debbano cominciare alle ore 7.

MODIGLIANI. Desidererei soltanto che ci si rendesse conto del pericolo gravissimo costituito dalla prosecuzione delle operazioni nelle ore notturne. È sperabile che nella maggior parte dei luoghi i mezzi di illuminazione saranno tali che non sia possibile sopprimerli facilmente. Ma in troppi altri la luce sarà data dalle tradizionali fiammelle a petrolio, contro le quali la più modesta seggiolata è più che sufficiente per estinguerle.

È dunque da non trascurarsi il pericolo di iniziare di notte le operazioni di spoglio, aprendo le urne e lasciandole poi esposte a tutti gli interventi estranei.

Credo che sarebbe molto meno pericoloso deliberare che raggiunte le ore 22 e terminata la votazione, non cominci subito lo spoglio, ma questo spoglio si inizi la mattina dopo alla bella luce del sole...

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Ma per questo c'è l'articolo 11.

MODIGLIANI. Se non ricordo male, nel testo primitivo era detto che le operazioni continuavano fin che si poteva e poi si riprendevano. Ripeto che mi sembra pericolosissimo iniziare queste operazioni di notte, perchè, oltre tutto il resto, non è da trascurarsi che i primi risultati dello spoglio possono suggerire il tentativo di correggere le sorti dell'urna: e la notte favorisce certo la corruzione!

MARANGONI, *della Commissione*. C'è la busta Bertolini, per fortuna. Quella busta che l'onorevole Modigliani ha tanto combattuto e che è una sufficiente garanzia.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Insomma, questo è un argomento che mi sembra debba essere trattato all'articolo 11.

MODIGLIANI. Accetto la sua osservazione e riparlerò di questo argomento all'articolo 11.

Mi si consenta però di rispondere all'onorevole Marangoni che la busta Bertolini, dopo che la Camera ha votato che sulla scheda si possa scrivere qualche cosa e che essa possa essere preparata a casa, non custodisce più affatto il segreto, senza dire che anche la sostituzione delle buste non sarebbe una novità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cameroni.

CAMERONI. Per quanto il presidente del Consiglio giustamente ci abbia avvertito che l'argomento dovrebbe essere trattato piuttosto a proposito dell'articolo 11, io credo di dover subito, e proprio *toto corde*, aderire alla proposta dell'onorevole Modigliani.

Io non voglio qui portare pettegolezzi locali, tanto più di vecchia data, ma posso per dolorosa esperienza personale attestare alla Camera che le operazioni di spoglio e di calcolo, che si fanno dopo una giornata di elezione, che per sua natura è di forte tensione nervosa, nelle ore tarde della notte, sono vere tentazioni a tutte le malefatte. Io ne sono stato vittima. Il Paese e la Camera nulla hanno perduto per tre, quattro o cinque mesi di rinvio; ma io, proprio a causa di questo, venni alla Camera in aprile del 1905, invece che in novembre del 1904, e ciò perchè a tarda notte fu precisamente consumato un maleficio a mio danno.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, allora la sua proposta la presenterà all'articolo 11?

RICCIO. La presenterò all'articolo 11.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Io vorrei pregare la Camera di lasciare l'articolo come è, togliendo soltanto le parole che seguono « le ore sette », perchè non vi è ragione, dopo le modificazioni introdotte, di conservare le parole che seguono.

PRESIDENTE. Bisognerà anche al secondo comma togliere la menzione dell'articolo 76.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Sì, ed il terzo comma resterebbe come è.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

VIGNA. Vorrei far presente all'onorevole Nitti questo: l'articolo 8 nell'ultimo comma proroga dalle ore 20 alle ore 22 la chiusura della votazione, qualora alle 17 sieno tuttavia presenti elettori, che non abbiano votato; allora la votazione continua fino a quando essi abbiano votato, ma non oltre le ore 22.

Domando però se, non essendosi modificata la prima parte del comma dell'articolo 82, negli altri casi la votazione debba sempre chiudersi alle 17.

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. Senza dubbio.

VIGNA. Mi pare che bisognerebbe prolungare questo termine almeno fino alle 19.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Ma abbiamo anticipato l'ora di apertura.

VIGNA. Ma essendo stata prorogata l'ora di chiusura alle 22, sarebbe meglio dire che l'elettore ha diritto di arrivare nella sala della sezione almeno fino alle ore 19. Non posso farne proposta formale, perchè non ho le dieci firme necessarie, ma pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di far sua questa proposta. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, accetta questa proposta?

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Non la posso accettare, perchè si farebbe maggiore ostruzionismo.

PRESIDENTE. Metterò dunque a partito l'articolo 8.

LARUSSA. Onorevole Presidente, ci sono i miei emendamenti.

*Voci dal banco della Commissione*. Il primo è stato accettato.

PRESIDENTE. Il primo emendamento è stato accettato, con la nuova dizione dell'articolo.

Quanto al secondo, che consisteva nell'aggiungere al primo comma: « Non potrà chiudersi la votazione se l'appello non sia esaurito », esso non ha più ragione di essere, poichè nell'articolo 8 sono state soppresse le parole « omettendosi la formalità dell'appello ».

Metto dunque a partito l'articolo 8, il quale rimane così formulato:

« Le operazioni elettorali cominceranno alle ore sette.

« Sono modificati in conformità gli articoli 69 e 82 del testo unico.

« Nell'ultimo comma dell'articolo 82 del testo unico, alle parole « ore venti » sono sostituite « ore ventidue ».

Coloro i quali l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Segue un articolo aggiuntivo 8-bis dell'onorevole Larussa:

« Agli effetti di stabilire la cifra elettorale di ciascuna lista si procede al computo dei voti nel seguente modo:

1° si conta il numero delle schede votate per intero di ciascuna lista;

2° si sommano i voti riportati da ciascun candidato di una lista nelle altre liste e si divide questa somma per il numero dei deputati da eleggere.

« Il quoziente risultante si aggiunge al numero totale delle schede del numero precedente. La somma totale rappresenta la cifra elettorale di ciascuna lista, in base alla quale sarà poi stabilito il concorso alla ripartizione dei seggi per ciascuna lista.

« Agli effetti poi di determinare la precedenza fra i candidati di una medesima lista si tiene conto del maggior numero di voti riportati da ciascun candidato e risultante dall'aggiunzione dei voti individuali a quelli di lista ».

Mi pare che questo articolo dovrebbe venire dopo l'articolo 12.

LARUSSA. Sta bene. Ne parleremo all'articolo 12.

PRESIDENTE. Veniamo allora all'articolo 9.

Per l'articolo 9 viene presentato dal Governo e dalla Commissione, in conseguenza

delle modificazioni precedenti, un nuovo testo di cui do lettura:

« Il Presidente dell'ufficio di sezione, per procedere allo spoglio dei voti, dopo aver ricevuto dallo scrutatore designato dalla sorte ciascuna busta estratta dalla seconda urna e dopo avere staccato la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, a norma dell'articolo 85, n. 4 del testo unico, dà lettura ad alta voce della lettera d'ordine corrispondente al contrassegno della lista per la quale è espresso il voto ed i cognomi dei candidati, pei quali siano espressi voti di preferenza o voti personali secondo le distinzioni dell'articolo 7 di questa legge, e passa la busta ad un altro scrutatore il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza e di quelli personali attribuiti a ciascun candidato.

« Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli personali.

« Nel numero 5 dell'articolo 85 del testo unico, alle parole « dai candidati » e « ad alcun candidato » sono sostituite le seguenti: « dalle liste » e « ad alcuna lista ».

« Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del citato articolo ».

Sull'articolo 9 primo iscritto a parlare è l'onorevole Marchesano. Ma l'onorevole Marchesano non è presente.

Spetta di parlare all'onorevole Drago.

DRAGO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli emendamenti.

Il primo è dell'onorevole Storoni, che propone la soppressione dell'articolo 9. Non essendo presente l'onorevole Storoni, si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Peano:

« Sostituire:

« Il presidente dell'Ufficio di sezione, per procedere allo spoglio dei voti, dopo avere ricevuto dallo scrutatore designato dalla sorte ciascuna busta estratta dalla seconda urna, apre la busta tagliando il margine nel quale è l'ingommatura, ne estrae la scheda, e segna un numero d'ordine progressivo sulla busta e sulla scheda. Indi dà lettura ad alta voce della lettera d'ordine della lista per la quale è espresso il voto quando è votata la lista integralmente.

« Se invece contiene delle variazioni od è scritta, stampata o parte scritta o parte

stampata, legge i nomi di tutti i candidati, passa la busta e la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti personali.

« Si hanno per non scritti i nomi di persone non comprese nelle liste ammesse, a norma dell'articolo 5 di questa legge, e gli ultimi nomi eccedenti il numero dei deputati da eleggere, ed i nomi che non portano sufficienti indicazioni delle persone a cui è dato il voto, quando non costituiscono manifesti segni di riconoscimento.

« Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, e quelli personali.

« Nel n. 5 dell'articolo 85 del testo unico, alle parole « dai candidati » e « ad alcun candidato » sono sostituite le seguenti: « dalle liste » e « ad alcuna lista ».

« Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del citato articolo ».

L'onorevole Peano ha facoltà di svolgerlo.

PEANO. Lo ritiro, perchè era connesso coi miei emendamenti sugli articoli 6 e 7.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Larussa:

*Premettere:*

« L'ufficio di sezione predispone gli elementi, che occorrono al computo dei voti, che dovrà farsi dall'ufficio centrale ».

LARUSSA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Meda:

« Ai primi tre comma sostituire:

« Il presidente dell'ufficio di sezione per procedere allo spoglio dei voti, dopo avere ricevuto dallo scrutatore designato dalla sorte ciascuna scheda estratta dall'urna, dà lettura ad alta voce dei voti segnati a favore di ciascun candidato; indi passa la scheda ad altro scrutatore, il quale insieme col segretario prende nota del numero dei voti attribuiti a ciascun candidato.

« Si hanno per non scritti i nomi non compresi nelle liste ammesse a norma dell'articolo 5 di questa legge, e gli ultimi nomi eccedenti al numero massimo computato dall'articolo 2 della legge stessa.

« Il segretario proclama ad alta voce i voti corrispondenti al nome di ciascun candidato ».

Non essendo presente l'onorevole Meda, si intende vi abbia rinunziato.

Segue un altro emendamento dell'onorevole Larussa:

« *Ai primi tre comma sostituire:*

« Il presidente dell'ufficio di sezione, dopo aver ricevuto dallo scrutatore designato dalla sorte ciascuna busta estratta dalla seconda urna, apre la busta tagliando il margine nel quale è l'ingommatura, ne estrae la scheda e segna un numero d'ordine progressivo sulla busta e sulla scheda. Indi dà lettura ad alta voce della scheda. Passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista intera e dei voti individuali ottenuti da ciascun candidato di una lista nelle altre, in separati elenchi, giusta i moduli che saranno forniti dal Ministero dell'interno e predisposti in modo che possano servire alle operazioni di computo, che dovrà fare su di essi l'ufficio centrale.

« Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e quelli individuali di ciascun candidato ».

LARUSSA. Questo emendamento mi pare corrisponda precisamente al nuovo testo, quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Bovetti:

« *Nel primo comma alle parole: e de' nomi de' candidati cancellati, sostituiti od aggiunti, sostituire: e de' nomi de' candidati individualmente preferiti coll'annerimento del quadratello posto a fianco del loro nome e di quelli de' candidati che non lo furono non avendo avuto annerito il quadratello.*

« *Alle parole successive: espressi colle cancellazioni, le sostituzioni e le aggiunte, sostituire: rispettivamente risultanti dalla avvenuta o dalla mancata designazione di preferenza espressa nel modo sopraindicato.*

BOVETTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Abisso:

« *Sostituire nel primo comma alle parole: e dei voti personali negativi o positivi, espressi con le cancellazioni, le sostituzioni e le aggiunte, le parole: e dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato giusta l'articolo 8.*

ABISSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue un altro emendamento dell'onorevole Meda:

« *Sopprimere il quarto comma.*

Non essendo presente l'onorevole Meda, si intende lo abbia ritirato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Camerini, firmato anche dall'onorevole Gesualdo Libertini:

« *Aggiungere:*

« Terminata la votazione l'Ufficio di sezione fa lo spoglio delle schede, limitandosi a riscontrarne il numero in confronto con quello dei votanti e le chiude in un pacco legato e suggellato, con timbri dell'Ufficio, che sarà rimesso alla Prefettura-Capoluogo, insieme al verbale ».

CAMERINI. Lo ritiro, perchè era in relazione ad altre precedenti proposte.

CAMERONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERONI. Ho chiesto di parlare per un semplice chiarimento. In questo testo definitivo, presentato adesso dal Governo, coordinato alle votazioni di ieri, si parla di voti personali. Se ho sentito bene; perchè il testo non lo abbiamo sott'occhio.

Siccome però nei conversari di corridoio si è sentito discutere sopra la portata e l'efficacia di questi voti, nel senso se debbano veramente considerarsi come voti semplicemente a beneficio dell'individuo candidato...

*Voci.* Articolo 12!

CAMERONI. ...oppure se eventualmente possano essere considerati per la lista, io tengo a fare semplicemente la riserva che la parola « personali » qui non pregiudica le decisioni che si potranno prendere.

*Voci.* No, no.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Camerini. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Vorrei suggerire una modificazione di forma. In luogo di: « lettura della lettera d'ordine » perchè non si può dire « lettura di un segno... »?

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Secondo l'articolo 4, ogni lista riceve una lettera. Dunque ci sarà la lettera A, la lettera B, la lettera C, e poi insieme vi è un contrassegno, supponiamo: un albero, un frutto, un cavallo. Come vuole che il presidente annunzi: albero, frutto, cavallo? Dirà: lista A, lista B, lista C.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Camerini. Ne ha facoltà.

CAMERINI. La mia osservazione era proprio questa, che cioè, come il presidente

del Consiglio osserva, non è possibile dire: albero, ecc... sarebbe ridicolo.

Ora, noi abbiamo tolto la lettera dalla scheda...

*Voci.* No! No!

*Altre voci.* Sì! Sì!

CAMERINI. Ma sì, nella scheda abbiamo tolto la lettera, se non sbaglio, su proposta dell'onorevole Turati, ritenendo che le lettere potevano determinare confusioni o imbrogli.

Se sono in errore, ritiro la mia proposta; ma se la lettera non c'è più, ritengo che si dovrebbe trovare una forma che non fosse ridicola nell'enunciare la lista.

MICHELI, *relatore per la maggioranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *relatore per la maggioranza.* Io credo che si tratti di un equivoco che si chiarisce in un momento.

La Camera, nel discutere l'articolo sesto, ha eliminato l'obbligo che la lettera risultasse nella scheda; e quindi, effettivamente, in quest'articolo 9 dobbiamo omettere l'accento alla lettera perchè la lettera non esiste più nella scheda.

La lettera però all'articolo 4 rimane, quale indicazione che la prefettura assegna come numero d'ordine delle liste che vengono presentate.

Quindi la lettera c'è e non c'è. Resta nell'articolo 4, ma non è rimasta nel sesto; e quindi non deve rimanere nel nono.

Ma eliminato questo equivoco, sul quale non può sorgere alcun dubbio, siamo tutti d'accordo.

L'articolo 9 poi si deve modificare nel senso della indicazione o accenno del contrassegno; bisogna dire « indica ad alta voce »...

*Voci.* Spiega.

MICHELI, *relatore per la maggioranza.* Spiega no, perchè spiegare parmi che voglia dire ben altra cosa. La frase: « indica il contrassegno » può essere, come credo, accolta da tutti.

Ritengo inoltre essere opportuno chiamare i voti personali di altre liste voti *aggiunti*; siamo d'accordo, sono tutti voti personali, ma è bene chiamare aggiunti gli uni e voti di preferenza gli altri.

Intorno al modo di valutare questi voti aggiunti, delibereremo all'articolo 12. Ora sarebbe prematuro. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Intendiamoci!... All'articolo 4 è detto: « La Prefettura rilascia immediatamente ricevuta delle liste dei candidati; e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista una lettera d'ordine, facendone cenno nella ricevuta ».

Dunque, ciascuna lista ha la lettera d'ordine.

Nella votazione ciascuna scheda ha un contrassegno, ma in ogni seggio vi sono la lettera d'ordine e il contrassegno; quindi perfettamente il presidente del seggio sa che alla lettera *A* corrisponde albero, che alla lettera *B* corrisponde cavallo, che alla lettera *C* corrisponde croce.

Ora, come volete che egli faccia la lettura della scheda e che si metta a dire albero, cavallo, croce?

No; deve dire *A, B, C*; e allora la forma adottata rimane tutto un fatto letterario. Invece di: « dà lettura », si può dire: « indica ad alta voce ». La lettera d'ordine c'è.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abisso.

ABISSO. Volevo precisamente proporre quanto ha proposto l'onorevole presidente del Consiglio.

PASQUALINO-VASSALLO. « Indicare » non mi pare la parola esatta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini.

VICINI. Mi permetto di non essere dell'opinione espressa dall'onorevole presidente del Consiglio. Il presidente del seggio quando riceve la busta e stacca il talloncino che copre la scheda, deve dire quello che vede, non deve fare una traduzione, sostituendo a ciò che cade sotto i suoi sensi, un riferimento alla lista indicata dal contrassegno. Egli non deve tradurre, « albero » nella lettera corrispondente *A* o *B*, ma deve semplicemente enunciare e indicare quello che è nella scheda, e cioè enunciare il simbolo, che è l'espressione della lista, poi continuare a leggere obiettivamente quello che vede, senza sostituirvi la propria traduzione o un'altra indicazione, bensì enunciare quello che cade materialmente sotto i suoi occhi. E cioè il presidente del seggio enuncerà il contrassegno, il nome che può essere stato scritto per indicare un voto di preferenza e il nome che sia stato messo per indicare un voto aggiuntivo.

Con ciò si risponde veramente alla necessità di uno scrutinio ordinato. Nel caso diverso, se per errore il presidente, indicando



la lettera *A* o *B*, che ritiene corrisponda al contrassegno dell'albero o della croce si sbaglia, allora nella sala succederà un tumulto e per ogni lettera si vorrà conoscere il simbolo corrispondente.

Egli invece deve enunciare: nella scheda c'è l'albero, c'è il somaro, c'è il sole, che rappresenta il partito socialista, c'è il cavallo generoso che rappresenta il partito radicale, (*Si ride*). Altrimenti il presidente verrà a sostituire, a tradurre quello che è sotto i suoi occhi, e di cui ha precisa sensazione. Quindi la formula « indica » per me è errata, e perciò preferirei, come consentono anche alcuni colleghi, qui vicini a me, la parola « enuncia » e cioè enuncia quello che vede, senza fare nè una traduzione nè una sostituzione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.** Mi dispiace di tornare tanto su una questione che d'altronde è piccolissima. Comunque, noi dobbiamo supporre una relativa intelligenza nella popolazione italiana; non grandissima, ma supponiamo che capisca un poco (*Ilarità*).

Ci sono quattro liste con le lettere *A*, *B*, *C*, *D*, che hanno rispettivamente per contrassegno un cavallo, una croce, un fiore, un cane.

Il presidente del seggio cosa fa?

La cosa più elementare: si collocherà sul tavolo una tabella indicante che la lettera *A*, *B*, *C* e *D* corrispondono rispettivamente ai contrassegni sopra detti. Questa cosa, qualunque cretino del pubblico la potrà comprendere! Quando dovrà enunciare la scheda, come volete che si metta a dire: scheda prima: cavallo, scheda seconda: croce, scheda terza: fiore, scheda quarta: cane? Ciò provocherà una viva ilarità nel pubblico; mentre basterà una sola volta che egli enunci il contrassegno, con la rispettiva lettera, perchè tutti abbiano capito. (*Commenti*).

Ma la questione è talmente piccola che, pur di far presto, non ho difficoltà ad accettare qualunque emendamento, perchè non vale la pena di perder tempo per questo.

**ABISSO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ABISSO.** Proporrei di dire così: « precisa la lettera d'ordine, cui la scheda corrisponde e ne dà lettura ad alta voce ».

**CAMERINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAMERINI.** Convengo che questa è una questione piccola, ma tante volte anche le piccole questioni hanno la loro importanza nella esecuzione della legge.

Proporrei dunque di dire: « enuncia il contrassegno e lo riferisce alla lettera d'ordine cui corrisponde la lista ».

*Voci.* Troppo complicato!

**MARANGONI, della Commissione.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARANGONI, della Commissione.** Mi pare che si potrebbe semplicemente dire: il presidente rileva ad alta voce il voto di lista, il voto di preferenza e il voto individuale.

L'indicazione della scheda si farà dal suo colore politico; non sarà la scheda *A*, *B*, *C*, ma sarà la scheda socialista, la monarchica, l'agraria.

Rimettiamolo alla facoltà del Presidente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Vicini ha una formula da suggerire? Mi è sembrato che abbia formulato una proposta.

**VICINI.** Mi permetta, onorevole Presidente, poichè mi dà facoltà di parlare, che dia un chiarimento.

Se il presidente del seggio, anche in buona fede, sbaglia, non ne rimane la prova. Se dice per esempio scheda *A*, e invece la scheda corrisponde alla lettera *B*, non ne rimane la prova.

**NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.** La scheda rimane.

**VICINI.** La mia proposta è che si dica: « enuncia il simbolo o contrassegno portato dalla scheda, e legge il voto di preferenza o personale ».

**CAMERONI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAMERONI.** L'onorevole presidente del Consiglio si è preoccupato della poca dignità e serietà che troverebbe l'enunciazione dei contrassegni. Ma una volta che noi questa, non dirò umiliazione, ma diminuzione di serietà e dignità l'abbiamo accettata a beneficio delle classi meno evolute, stabilendo le schede col contrassegno, non facciamo sottigliezze eccessive.

Non s'impedisca dunque, dal momento che il contrassegno è messo nella scheda, che lo si enunci, dicendo cavallo, somaro; insomma quello che il contrassegno porta.

**NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Ho dichiarato che sono disposto ad accettare qualunque emendamento, perchè il fatto è talmente piccolo e formale che non dobbiamo per esso perdere tempo. Dunque, riassumendo la discussione, voi tenete a che sia dichiarato il contrassegno?

Voci. Sì, sì.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Allora la formula potrebbe essere questa: « enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è espresso il voto ed i cognomi dei candidati per i quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti, ecc. ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Accetta la Commissione questa formula?

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. Sì, l'accetta.

PRESIDENTE. Un' ultima domanda, prima di mettere in votazione l'articolo. Non ho capito in che modo l'onorevole relatore accetta l'osservazione fatta dall'onorevole Cameroni, riguardo al voto personale e di preferenza.

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. Si sostituisce, a norma di quanto già dissi, la parola *aggiunto* alla parola *personale*.

PIPITONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIPITONE. Desidero un chiarimento che mi pare importante. La differenza formale tra il voto personale e il voto aggiunto...

VICINI. Questo riguarda l'articolo 12.

PIPITONE. L'articolo qui dice: « enuncia tanto il voto di aggiunta quanto il voto di preferenza ». Ora vorrei sapere quale è la differenza tra il voto di preferenza ed il voto di aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. La differenza è semplice: i voti di preferenza sono quelli dati nel seno della propria lista, i voti di aggiunta sono quelli che si danno a candidati di altre liste.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 9 nel suo nuovo testo, con le modificazioni accettate dall'onorevole Presidente del Consiglio e dalla Commissione.

Ne do lettura:

« Il presidente dell'ufficio di sezione, per procedere allo spoglio dei voti, dopo aver ricevuto dallo scrutatore designato dalla

sorte ciascuna busta estratta dalla seconda urna, e dopo avere staccato la parte rettangolare perforata dalla faccia anteriore della busta, a norma dell'articolo 85, n. 4 del testo unico, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è espresso il voto ed i cognomi dei candidati per i quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti, secondo le distinzioni dell'articolo 7 di questa legge, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista, e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti, attribuiti a ciascun candidato.

« Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti.

« Nel numero 5 dell'articolo 85 del testo unico alle parole « dai candidati » e « ad alcun candidato » sono sostituite le seguenti: « dalle liste » e « ad alcuna lista ».

« Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del citato articolo ».

Coloro i quali approvano l'articolo 9 sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 10 del quale do lettura nel nuovo testo presentato dal Governo, modificato in relazione agli articoli votati ieri:

#### Art. 10.

Ai numeri 3 e 4 dell'articolo 86 del testo unico sono sostituiti i seguenti:

3° Le schede non esprimano il voto per alcuna lista, o lo esprimano per una lista non ammessa nelle forme prescritte dall'articolo 5 di questa legge, o non siano uguali alla scheda-tipo rimessa al presidente dell'ufficio a norma dell'articolo 6, o contengano indicazioni di qualsiasi natura diverse da quelle consentite dagli articoli 6 e 7, o presentino segni o indicazioni, anche se consistenti in cognomi non compresi in alcuna lista che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° Nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'articolo 79 del testo unico, non possa identificarsi il contrassegno della lista staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

L'onorevole relatore della maggioranza crede di dare qualche spiegazione alla Camera su questo nuovo testo?

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. Mi pare che sia molto chiaro. Ad ogni modo poichè la dizione di questo articolo 10 aveva preoccupato qualcuno, faccio osservare che si tratta soltanto di portare le necessarie modificazioni a due commi dell'articolo 86 della vecchia legge, per metterli in relazione con le disposizioni della nuova legge.

PRESIDENTE. Sull'articolo 10 aveva chiesto di parlare l'onorevole Marchesano, ma non è presente.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Drago. DRAGO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Veniamo ancora agli emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala, il quale propone la soppressione dell'articolo.

PALA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Spetterebbe allora di parlare all'onorevole Meda, il quale pure aveva proposto la soppressione dell'articolo. Ma l'onorevole Meda non è presente.

Anche l'onorevole Storoni aveva proposto la soppressione dell'articolo. Ma egli pure non è presente.

Segue questo emendamento dell'onorevole Peano:

« *Sostituire:*

« Sono nulle:

1º) le schede che siano contenute in buste diverse da quelle di cui all'articolo 58 del testo unico, o che sebbene non portino il bollo o la firma di cui all'articolo 75 siano state accettate e poste nella seconda urna;

2º) le schede contenute in buste che presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali possano ritenersi fatti artificiosamente;

3º) le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 7 della presente legge;

4º) quelle che portano o contengono segni che possano essere destinati a far riconoscere il votante anche se consistenti in nomi non compresi in alcuna lista.

« Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i deputati per i quali l'elettore ha diritto di votare.

« Sono nulli i voti dati a candidati che non figurino fra i nomi compresi nella lista regolarmente proclamata a mente dell'articolo 5 ».

PEANO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dell'onorevole Bovetti:

« *Al comma terzo dell'articolo 86 testo unico sostituire:*

3º le schede non esprimano il voto per alcuna lista o siano disformi dalla scheda tipo stampata dalla Prefettura o contengano indicazioni o presentino segni di qualsiasi natura che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante ».

BOVETTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Vi è un ultimo emendamento dell'onorevole Larussa:

« *Sopprimere nel numero 3 dalla parola « non esprimano » fino all'altra « dell'articolo 6 ».*

LARUSSA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora se non ci sono altre osservazioni, metterò a partito l'articolo 10.

DE RUGGIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE RUGGIERI. Vorrei domandare al presidente del Consiglio e alla Commissione se credono opportuno di darmi un chiarimento, che tocca sia la forma che la sostanza. Cosa sarà delle schede, nel caso che qualche nome venga cancellato, dato che l'istituto delle cancellazioni è stato abolito ieri?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore.

Ne ha facoltà.

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. Data l'abolizione della cancellazione, se domani l'elettore tira un rigo sopra un nome, evidentemente parmi non lo possa fare che come segno di riconoscimento; non può in nessun modo rivivere la cancellazione; e conseguentemente, come segno di riconoscimento, in base ad antecedente disposizione dell'articolo 6, la scheda deve essere dichiarata nulla.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che una cancellatura di un nome aggiunto o di una preferenza rappresenta un segno di riconoscimento.

AGNELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNELLI. Non si può stabilire una giurisprudenza precostituita su questa forma di riconoscimento mediante le cancellazioni. Dite qualche cosa nell'articolo, se credete.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. Io prego la Camera di voler consentire uno schiarimento. L'eccezione aveva ragion d'essere quando avevamo la scheda libera, in cui erano indicati i nomi, perchè allora effettivamente c'era la possibilità che gli elettori cancellassero un nome o l'altro; ma nella scheda approvata ieri, si può dare il caso, veramente eccezionale, solo quando l'elettore abbia all'ultima ora cambiato parere, e quindi avendo già scritto i voti di preferenza o di aggiunta nella sua scheda, voglia cancellarne qualcuno. Ora questa libertà dell'ultimo momento non possiamo consentirla; quando l'elettore ha già scritto un nome, e poi lo cancella, noi consentiamo tutta una organizzazione di segni di riconoscimento. (*Commenti*).

Bisogna ricordare che vi è sempre una larga possibilità di sostituire la scheda già scritta per la grande diffusione datane dai partiti e dai candidati; che nei seggi stessi le schede sono reperibili presso *i rappresentanti di lista*; e che infine, dato pure che un elettore resti senza la libertà di cambiare un nome all'ultima ora, per le più insistenti parole di qualche zelante propagandista, sarà sempre meno male che aprire una grande porta attraverso la quale potranno agevolmente prepararsi le più svariate combinazioni per farsi riconoscere. Chi cancella quindi deve essere punito col l'annullamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pasqualino-Vassallo. Ne ha facoltà.

PASQUALINO-VASSALLO. Onorevoli colleghi, quando può avvenire la cancellazione? Quando l'elettore ha dato un voto di preferenza o ha aggiunto un nome nella scheda incompleta, e dopo avere espresso in questo modo la sua volontà, si sia pentito e l'abbia cancellato. Non affrettiamoci a creare nuovi motivi di nullità. (*Interruzioni*). Può qualche volta avvenire che l'elettore in questa guisa possa farsi riconoscere, ma può anche accadere che in buona fede egli si sia pentito di aver dato il voto a una persona...

MARAZZI. E allora può fare un'altra scheda!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cameroni. Ne ha facoltà.

CAMERONI. In parte mi ha prevenuto l'onorevole Pasqualino-Vassallo. Ma io ritengo che la questione debba essere bene chiarita. Perchè, se ho bene capito il concetto dell'onorevole Micheli, quando si trat-

ta di semplice cancellazione, siccome è possibile che l'elettore si prepari la scheda a casa, e questo diminuirà anche il tempo che può impiegare a scopo ostruzionistico nella cabina, se fa una cancellazione a quello che ha già scritto, evidentemente bisogna ritenere questa come segno di riconoscimento, perchè cosa non lecita. Ma se, per esempio, l'elettore cancella e poi scrive un altro nome, con una nuova espressione di volontà, in questo caso la scheda non merita di essere classificata e annullata come per la semplice cancellazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Eugenio Rossi. Ne ha facoltà.

ROSSI EUGENIO. Questa questione, che sembra semplice, ha davvero una grande importanza, soprattutto dopo che la Camera ha voluto avere il piacere di mantenere la busta Bertolini. Questa busta che ci ha inquadrate tutti in un cerchio di sei centimetri, in ricambio rappresenta la grande sfiducia, che il potere legislativo ha nel seggio.

Ora, pur esprimendo questa sfiducia in una forma così larga, daremmo poi al seggio il massimo arbitrio nelle elezioni. Perchè, se da una parte abbiamo tanta sfiducia da inquadrare la scheda in quella famosa busta Bertolini, si comprende facilmente, come un seggio disonesto potrebbe cancellare tutti i voti aggiunti e annullare tutte le liste.

Veduta la questione da questo lato, credo che dei due inconvenienti si debba accettare il minore, cioè che la cancellatura sia ammessa anche quando possa essere un segno di riconoscimento, assai difficile, anzichè ammettere l'inconveniente di dare ai seggi, verso i quali abbiamo dimostrato diffidenza, l'arbitrio di disporre delle schede.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Eravamo in votazione e l'argomento è stato non so come risollevato. Ma in fondo la questione è semplicissima. L'onorevole De Ruggieri dice: ove vi sia qualche cancellazione, può essere un segno di riconoscimento? E, soggiunge: in questo caso è opportuno annullare la scheda.

La questione è di pochissima importanza. Quasi tutti voteranno (ne ho fiducia) la lista intera, prima di tutti gli analfabeti. Chi sa scrivere può indicare un voto di preferenza, prendendolo in un'altra lista

o prendendone anche due, tre o quattro, secondo le condizioni che sono state stabilite.

In realtà la frode è dunque difficilissima. L'elettore dovrebbe scrivere un nome e poi cancellarlo, perchè ciò servisse di riconoscimento. Se questo accadesse su una gran lista, sarebbe cosa facile. Ma volete che il riconoscimento avvenga per tre o quattro nomi? In generale si tratta di un nome da sostituire e di liste di poche variazioni. (*Commenti*).

L'articolo 86 prevede poi ed attribuisce al presidente la facoltà di fare annullare dal seggio la scheda, quando questa abbia l'aspetto di una propria frode. Ma se viene questo dubbio, benchè l'onorevole Rossi dica che il seggio potrebbe cancellare, si avrebbe proprio il caso di una delinquenza..

ROSSI EUGENIO. Dipende dalla busta Bertolini.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Se nasce il dubbio che la cancellazione per un certo numero di nomi possa servire, secondo il modo di disporre i nomi e le cancellature, ad un riconoscimento, mettiamo semplicemente dove dice « presentano segni o indicazioni » questa dizione: « presentano cancellature, segni e indicazioni ».

Quando l'elettore lo sa prima, nessuno è frodato: l'elettore sa e non cancella.

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Il pericolo è questo: si toglie all'elettore, che deve votare una scheda, che gli viene imposta, la libertà di ribellarsi a chi gliela impone. (*Commenti*),

Voci. No, no.

MICHELLI, *relatore per la maggioranza*. In cabina e prima di giungervi può sempre valersi di altre schede.

AGNELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le osservo però che ella parla per la seconda volta.

AGNELLI. Accenno ad una sottigliezza; ma chi sa quale importanza ha la dizione della legge ne apprezzerà il valore.

Invece di « cancellature, segni o indicazioni », proporrei che si dicesse: « segni, indicazioni o cancellature » che possono servire di riconoscimento. Altrimenti, nonostante la diversa intenzione dell'onorevole presidente del Consiglio, la legge può interpretarsi perfettamente così che ogni cancellazione sia segno di riconoscimento, se si dice sono nulle le schede le quali por-

tino cancellazioni o segni che possano servire di riconoscimento.

Credete pure che le condizioni singolari in cui si fa questa legge, come espongono ad errori imprevedibili, così esigerebbero un po' di pazienza da parte di tutti. Non aggiungerò altro.

CAMERINI. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Agnelli.

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, accetta la proposta dell'onorevole Agnelli?

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole presidente del Consiglio insiste nella sua proposta e non accetta quella dell'onorevole Agnelli. L'onorevole De Ruggieri, insiste nella sua?

DE RUGGIERI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora dò lettura di nuovo dell'articolo 10 con la modificazione proposta dall'onorevole presidente del Consiglio:

« Ai numeri 3 e 4 dell'articolo 86 del testo unico sono sostituiti i seguenti:

3° Le schede non esprimano il voto per alcuna lista, o lo esprimano per una lista non ammessa nelle forme prescritte dall'articolo 5 di questa legge, o non siano uguali alla scheda-tipo rimessa al presidente dell'ufficio a norma dell'articolo 6, o contengano indicazioni di qualsiasi natura diverse da quelle consentite dagli articoli 6 e 7, o presentino cancellazioni, segni o indicazioni, anche se consistenti in cognomi non compresi in alcuna lista che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° Nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'articolo 79 del testo unico, non possa identificarsi il contrassegno della lista staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

L'onorevole Daneo ha proposto a questo punto tre articoli aggiuntivi. Ne do lettura:

Art. 10-bis.

« Chiunque senza giustificato motivo si astenga dal votare nelle elezioni politiche è punito con l'ammenda fino a lire 25. In caso di recidiva l'ammenda può elevarsi a lire 100.

« L'ammenda non può convertirsi nell'arresto.

« L'elettore recidivo non potrà inoltre per un quinquennio conseguire nomine o promozioni nelle amministrazioni pubbliche, nè essere insignito di onorificenze cavalleresche ».

Art. 10-ter.

« Sono esenti dall'obbligo di votare :

1° i ministri e sottosegretari di Stato;

2° i dignitari e ministri dei culti;

3° i sanitari e i notai dei comuni nei quali siano unici esercenti la rispettiva professione e gli infermieri di ospedali quando debbano votare fuori di residenza;

4° gli impiegati pubblici e gli ufficiali dell'Esercito e dell'Armata, che per ragioni di servizio, attestato dal rispettivo capo, non possano recarsi a votare;

5° coloro che abbiano compiuto i 70 anni di età.

Art. 10-quater.

« Per cura del presidente dell'ufficio elettorale viene rimesso l'elenco degli elettori che non hanno votato. Questi, nel termine di giorni 20, possono produrre, anche per lettera, le loro giustificazioni.

« Il pretore, ove riconosca valide le giustificazioni dichiara non farsi luogo a procedimento con ordinanza complessiva da emanarsi nei 30 giorni successivi. La malattia, l'assenza dallo Stato, la mancanza di mezzi, sono valide scuse.

« Per gli altri elettori non votanti il pretore provvede all'applicazione dell'ammenda con decreto da pronunciarsi entro tre mesi dall'elezione. Contro il decreto è ammesso il ricorso di opposizione al presidente del tribunale entro 15 giorni dalla notifica. Contro la pronunzia del presidente non è ammesso appello o ricorso ».

L'onorevole Daneo ha facoltà di svolgerli.

DANEO. La Camera mi permetterà di svolgere molto brevemente, senza ripetere argomenti che ho già avuto l'onore di addurre nella discussione generale, i motivi dei miei emendamenti.

L'ora non ammette indugi e le dichiarazioni già fatte dal presidente del Consiglio non mi lasciano speranze; ma a me incombe il dovere di coscienza, per impegni assunti davanti ai miei elettori e davanti al paese, di sostenere questa mia proposta

di obbligatorietà del voto, non ripetendo quanto già dissi, ma rispondendo semplicemente alle principali obiezioni che contro di essa vennero rivolte, e che io spererei di dissipare facilmente.

In Europa noi abbiamo forse avuto, dal 1860 al 1913, il *record* delle astensioni dal voto. L'Italia sola, fra tutte le altre nazioni europee, presenta una media superiore al 40 per cento di astensioni. E questa media di 40 per cento di astensioni è anzi più elevata nei nostri centri maggiori, nelle città più colte ed educate, ed è andata piuttosto crescendo negli anni, sicchè fu notevolissima l'astensione nelle elezioni ultime del 1913.

Sapete come hanno votato gli elettori delle nostre principali città?

Cominciamo dalla mia Torino, che ha la media più alta. Senza parlare dei singoli collegi, nelle ultime elezioni in complesso ha votato in media il 53 per cento degli elettori. A Milano ha votato il 52 per cento, e nel collegio rappresentato dall'onorevole Turati la percentuale è discesa al 45 per cento; a Napoli la media è stata del 53 per cento ed in un collegio è discesa al 26 per cento ed in altri al 25 per cento circa; a Roma si è avuta una media del 35 per cento, che nel collegio dell'onorevole Barzilai è discesa al 24 per cento. La capitale appare la città più incurante del diritto politico!

Ora io domando se, di fronte a questi precedenti, con una legge che nell'applicazione si presenterà con una procedura più complicata e più difficile e che ecciterà meno, speriamolo almeno, le passioni di campanile, non sia evidente che ancora minore potrà essere il concorso degli elettori. Se qualche pungolo più grave non li spinge al voto, si potrà anche avere una media inferiore al 50 per cento. E allora come potremo dire sul serio di aver introdotto la proporzionale, affinché tutte le opinioni del paese sieno rappresentate nella loro proporzione? Saranno soltanto rappresentati i partiti organizzati; ed è soltanto per questo che nè i socialisti nè i cattolici mi fanno l'onore di appoggiare l'emendamento. (*Interruzioni del deputato Modigliani*).

Sicuro! Non c'è la convenienza dei loro partiti, perchè essi fanno di poter portare l'80 per cento dei loro addetti o dei loro simpatizzanti al voto. Ma i borghesi liberali, purtroppo, non sono organizzati; essi si trovano in una condizione diversa...

MODIGLIANI. Hanno torto; vadano a votare!

DANEO. Lo so, hanno torto; ma il torto dei cittadini non deve portare alla conseguenza che il paese non sia regolarmente rappresentato. Se il voto è un dovere, esso deve essere adempiuto; e se l'adempierlo corrisponde ad una funzione sociale, come quella della giuria o della testimonianza, non solo è doveroso, ma è necessario che questa funzione si adempia.

Le obiezioni che sono state mosse alla mia proposta dall'onorevole presidente del Consiglio non sono state di principio, ma semplicemente suggerite dalle supposte difficoltà dell'applicazione.

Ma, a mio modo di vedere, queste difficoltà non esistono. Si è detto: ma volete colpire di processo tre o quattro milioni di cittadini? Onorevoli colleghi, io presento appunto la proposta dell'obbligatorietà del voto per evitare che vi sieno questi tre o quattro milioni di cittadini che non vanno a votare! Se accadesse questo, si resterebbe nello stato attuale, si supporrebbe cioè la assoluta inosservanza dell'obbligo. Ora l'esempio altrui, del Belgio, della Spagna, dell'Austria, dei Cantoni Svizzeri, ci prova che l'obbligo viene osservato dagli elettori.

Sapete quale è stato il risultato delle ultime elezioni nel Belgio? Soltanto 80 mila astenuti circa sopra un corpo elettorale di più che un milione e mezzo di votanti. (*Interruzioni del deputato Modigliani*).

Dunque meno del 5 per cento di astensioni, precisamente come in Spagna ed altrove. E sapete quanti furono oggetto di processo, perchè gli altri si giustificarono? Soltanto poco più di 2 mila, dei quali furono condannati 1186, salvo errore.

Si può dunque dire che la legge ha prodotto il suo effetto, portando al voto tutti i cittadini che potevano votare.

Ora in Italia, facendo le debite proporzioni, con un corpo elettorale circa 5 volte più grande, potranno verificarsi circa 400 mila astensioni e su queste si potranno avere 20 mila decreti di ammenda (non dirò processi); ma di questi soltanto forse 5 o 6 mila soltanto potranno rimanere in piedi in tutta Italia!

Mi pare evidente che tutto questo non turberebbe minimamente il meccanismo della giustizia e non porterebbe gravi difficoltà.

Non turberebbe il meccanismo della giustizia, perchè, per 400,000 elettori, che non avessero votato, ciascuno dei pretori dei mandamenti dopo il termine stabilito per la

presentazione delle giustificazioni anche con semplici lettere, dovrebbe emettere un decreto complessivo di applicazione di ammenda a 20 o a 30 refrattari. E non vi sarebbe alcun processo.

Quindi sotto quest'aspetto nessuna grave difficoltà. Considerate invece quale immenso vantaggio avremmo. Una metà del corpo elettorale avrebbe dovuto dichiarare la vera opinione che altrimenti ignoreremmo. Noi vogliamo spingere al voto gli analfabeti, vogliamo educare e condurre le masse all'esercizio del potere pubblico, ci apprestiamo a chiamarvi anche la metà più timida dell'Italia nostra, le donne: e poi rifiuteremmo di accogliere l'unico modo, che può vincere i pudori ed impedire le corruzioni? Perchè colui che dovrà votare, non potrà più aspettare di mettere il proprio voto all'incanto. Avremmo così un grande concorso di elettori e, nello stesso tempo, una grande elevazione morale.

Non so se questa molto breve dimostrazione, imposta a me dalla ristrettezza del tempo, avrà persuaso l'acuta mente del presidente del Consiglio e quella dei pochi oppositori. Non lo spero troppo, ma mi auguro di sì, perchè sono persuaso che soltanto con questa proposta verrebbe seriamente applicata la proporzionale, perchè, qualunque fosse il risultato della elezione, si dovrebbe riconoscerlo come espressione della vera volontà del paese.

Ed io sono persuaso che se l'interesse dei partiti avversari e l'apatia dei liberali potrà oggi fare naufragare la mia proposta, essa avrà per sé, dopo il primo esperimento della nuova riforma, la maggioranza, non solo della Camera, ma del Paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Ad un parlamentare, come l'onorevole Daneo, io non posso non rispondere; mi duole soltanto di non rispondere con ampiezza, perchè siamo in tema di discussione di articoli ed io ho espresso il mio parere in tema di discussione generale.

Sono completamente contrario al voto obbligatorio, perchè prima di tutto lo credo inutile, e poi perchè lo credo dannoso. Quando un uomo non si sente attitudini al Governo, è meglio non portarlo al Governo; se non vuole parteciparvi alla vita pubblica è meglio non obbligarlo a parteciparvi. Per chi voterebbero questi astensionisti abi-

tuali? Questi uomini, che non hanno interesse per il Paese, non rappresenterebbero alcuna forza di progresso. Questi uomini, che non seguono alcun partito, sono dei pigri, sono persone, che non hanno alcun interesse alla vita del Paese. Quando li abbiamo portati coattivamente a votare rappresenterebbero un elemento di progresso? Io credo anche che rappresenterebbero un elemento di debolezza, perchè non sono elementi propulsivi, elementi di lotta, sono indifferenti. L'indifferenza è più dannosa dell'errore. Io quindi non sono favorevole alla proposta dell'onorevole Daneo, sono anzi essenzialmente contrario.

La legge, onorevole Daneo, deve avere carattere coattivo. Non vi è legge, a mio credere, che abbia carattere di dignità, se non ha mezzi di applicazione. Io non credo alla possibilità di applicare una legge come quella ch'è proposta, perchè nessun Governo può applicarla senza pericolo. Quale sarà la pena? Finanziaria, o corporale? Noi applicheremo la pena finanziaria, quando saremo eletti; ma, una volta eletti, ci troveremo di fronte alla esistenza di tutto il collegio che rappresentiamo, perchè coloro che non hanno votato rappresentano gran parte del collegio; quindi dovremo proporre un'amnistia finanziaria: tanto peggio per le pene corporali. Già oggi non abbiamo carceri sufficienti...

DANEO. Le escludo.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Ella le esclude, ma anche escludendole, chi è condannato, se non paga, bisogna metterlo in prigione.

DANEO. Se non possono, non pagano; se potranno, pagheranno.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Non potrebbero nella più gran parte. Le pene corporali non si possono applicare, le pene finanziarie non si possono applicare. E allora?

Nella pratica quindi credo che, provvedimenti di questa specie, non possono essere utilmente invocati e, soprattutto, applicati. In ogni modo non mi pare maturo il momento per una discussione di questo genere e la prego di non insistere.

DANEO. Non chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della maggioranza.

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. La Commissione, di fronte alla proposta dell'onorevole Daneo, che è uno dei suoi membri più autorevoli, circa la questione del voto

obbligatorio, si è trovata discorde e, non potendo presentare alla Camera una dichiarazione collettiva, avverte che i propri membri si riservano la libertà di votare secondo le proprie convinzioni.

MEDA. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEDA. Apprezzo moltissimo le considerazioni dell'onorevole presidente del Consiglio. Ma ricordo che, discutendosi nel 1913 la legge per l'estensione del suffragio, ed essendo stata sollevata questa questione, argomenti presso a poco uguali furono anche allora invocati dal banco del Governo. Ero allora io il proponente dell'emendamento per il voto obbligatorio, e lo votai con pochi altri colleghi.

Non posso quindi, per coerenza, non votarlo anche oggi, tanto più che sono convinto della bontà del provvedimento.

Come è stato già rammentato, nel nostro paese c'è un precedente legislativo, perchè il progetto Luzzatti di riforma elettorale, che ha preceduto quello Giolitti, stabiliva il voto obbligatorio e lo sosteneva con motivazioni non del tutto trascurabili, che anzi, a mio modo di vedere, avevano un contenuto giuridico e politico molto serio. Coerente quindi ai miei precedenti, aderisco alla proposta del collega Daneo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito il primo degli articoli aggiuntivi dell'onorevole Daneo, non accettati dal Governo,

(Non è approvato).

DANEO. Respinto il primo, gli altri due non hanno più ragione di essere.

PRESIDENTE. Dunque li ritira.

Allora passiamo all'articolo 11.

« Quando per il numero dei deputati da eleggere o per il numero dei votanti, le operazioni non abbiano potuto essere compiute nel termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 85 del testo unico, il presidente adempie a quanto è prescritto dal primo comma dell'articolo 87 e provvede per la custodia della sala.

« Le operazioni devono essere riprese alle ore sette del lunedì ed ultimate per le ore ventiquattro del giorno medesimo: in caso diverso si provvede a norma dell'articolo 87 ».

Su questo articolo era iscritto a parlare l'onorevole Marchesano, ma non è presente.



Ha facoltà di parlare l'onorevole Drago.

DRAGO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pasqualino-Vassallo.

PASQUALINO-VASSALLO. Onorevoli colleghi, l'articolo 11 introduce nel congegno del sistema elettorale una importantissima novità, perchè estende le operazioni elettorali anche al giorno seguente. Voi sapete che con l'articolo 87 della legge precedente si supponeva che le operazioni elettorali terminassero entro il giorno di domenica, viceversa col capoverso dell'articolo 11 noi stabiliamo che quando esse non si possano ultimare il giorno di domenica, possono continuare, protrarsi, nel successivo giorno di lunedì.

Ora l'innovazione è importantissima, e può anche essere produttiva di molti inconvenienti, ma mi rendo conto delle ragioni per cui il Governo è stato indotto a proporla. Il grande numero di elettori che dovranno partecipare, in conseguenza delle ultime leggi, alle elezioni dei deputati, potrà rendere necessario che la votazione e le operazioni di scrutinio siano differite al giorno seguente, con le cautele indicate nell'articolo 87 della legge precedente.

Però mi pare che la dizione dell'articolo 11, e precisamente del primo comma, non sia esatta, se si raffronta a quella dell'articolo 87 che nella sua maggiore estensione comprendeva casi che l'articolo 11 pare abbia risolto di non considerare e di non contemplare. Prego l'onorevole presidente del Consiglio di seguirmi nella lettura di alcune frasi dell'articolo 87 da cui è stata presa l'ispirazione dell'articolo 11. L'articolo 87 dice (testo unico 1913): « Nel caso che per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio, ecc., ecc., si applica il rinvio al giorno seguente ».

L'articolo 11 invece dice: « Quando per il numero dei deputati da eleggere o per il numero dei votanti, le operazioni non abbiano potuto essere compiute ecc. ecc. il presidente adempie a quanto è prescritto dal primo comma dell'articolo 87 ».

Dal che si raccoglie, secondo la proposta ministeriale e della Commissione, che l'obbligo della protrazione al giorno seguente non può essere conseguenza che di questi due soli fatti: o del numero dei deputati da eleggere, o del numero dei votanti, là dove mi pare che più opportunamente la legge precedente faceva dipendere

il rinvio o la protrazione anche dalle altre operazioni elettorali, e specialmente...

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. Rimane.

PASQUALINO-VASSALLO. Non mi pare. Mi pare che l'articolo, avendo limitato a queste due sole le cause del rinvio...

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. Sono aggiuntive, non sono sostitutive...

PASQUALINO-VASSALLO. L'articolo 11 sembra che provveda a tutti i casi e per tutte le ragioni, e a meno che il presidente del Consiglio non dichiari, e la Commissione non dichiari, che per essi resta inteso che il rinvio avrà luogo anche per le cause contemplate nell'articolo 87, così per le contestazioni insorte o per qualsivoglia altra causa, l'articolo deve essere corretto ed emendato.

Quindi, a titolo di chiarimento, prego l'onorevole presidente del Consiglio di rispondere a questo mio dubbio.

Deve intendersi che l'Ufficio della sezione abbia il diritto di rinviare al giorno seguente la continuazione delle operazioni elettorali nei soli casi considerati nel primo comma dell'articolo 11, o deve intendersi che il rinvio deve essere stabilito ed ordinato anche per le contestazioni insorte durante la votazione? Perchè il presidente di un seggio, o un seggio, che si può trovare di fronte a delle contestazioni che rendono impossibile che le operazioni siano compiute nella sera stessa, potrebbe dire alla domanda dell'elettore che chiedesse il rinvio al giorno dopo: noi non ci troviamo nei casi contemplati dall'articolo 11. Ecco il dubbio che prego il Governo di dissipare con precise dichiarazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

RICCIO. In questo articolo 11 ritorna la questione che era sorta all'articolo 8. Prolungate le operazioni di votazione fino alle ore 10 di sera, manca il tempo alla sera per fare le operazioni di scrutinio.

PASQUALINO-VASSALLO. Può mancare.

RICCIO. Manca, e si comprende il perchè. Con la legge attuale, a scrutinio univocale, non si fa che scrutinare un solo nome, senza liste, senza voti di preferenza, senza voti aggiunti, e la legge attuale destina quattro ore, dalle 20 alle 24, per queste operazioni, e in molti casi nelle elezioni del 1913 le operazioni non vennero compiute.

Invece, con la legge che stiamo facendo, le quattro ore sono ridotte a due. Le operazioni sono aumentate, perchè non si tratta solamente di scrutinare un nome, ma di vedere le varie liste e poi di fare la lista dei nomi aggiunti nelle nuove liste. (*Interruzioni*).

Quindi, è assolutamente impossibile che nelle due ore si facciano tutte le operazioni dell'articolo 85. Orbene, due rimedi vi sono: o prolungare le operazioni oltre le ore 24, dopo la mezzanotte; oppure rinviare per legge, e sempre, le operazioni di scrutinio al giorno seguente.

Io suggerii di prolungare le operazioni fino alla fine; giacchè il seggio era arrivato fino alla mezzanotte, poteva benissimo continuare e finire; ma gli onorevoli Modigliani e Cameroni hanno fatto notare i gravi inconvenienti che avvengono nelle operazioni di scrutinio fatte alle ore tarde di notte, il pericolo che queste operazioni non siano fatte scrupolosamente, e la quasi certezza che non si compiano.

In questo caso, visto che l'articolo 11 dà la possibilità di rinviarle al giorno dopo, mi associo alla proposta dell'onorevole Modigliani di stabilire il rinvio come norma generale, distinguendo nettamente le operazioni di votazione dalle operazioni di scrutinio. Le operazioni di votazione si faranno nel giorno di domenica, le operazioni di scrutinio si faranno nel giorno dopo.

Visto che le operazioni di votazione non finiscono prima delle dieci di sera, visto che in due ore è impossibile compiere le operazioni di scrutinio, è bene rimandare tutto al giorno dopo; e allora quello che è l'eccezione dell'articolo 11 come è stato proposto, diventa legge generale, comune a tutti i seggi.

Con l'articolo 11 come è proposto, le operazioni di scrutinio saranno spezzate a metà: alcune se ne faranno nella sera di domenica, e le altre nel giorno di lunedì. Facciamole tutte quante nel lunedì, chiudendo le operazioni di votazione la sera di domenica e ricominciando le operazioni di scrutinio il lunedì, in modo che vi sia una distinzione netta fra le due operazioni, e si renda meno grave il pericolo di lasciare urne e schede nelle mani dei seggi. Chiusa la votazione, trasmessa la scheda di identificazione, si terminerebbero le operazioni della domenica, e lo scrutinio comincerebbe lunedì.

In questo senso mi associo alla proposta dell'onorevole Modigliani, e credo che in

tal modo potremo rimediare al gravissimo inconveniente di spezzare le operazioni di scrutinio. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Ho predisposto un emendamento, che sarà presentato col numero delle firme regolamentare.

Credo proprio che bisogna persuadersi della necessità di nuove disposizioni, in conseguenza del modo di votazione che questa legge istituisce.

Con l'altra legge lo spoglio era talmente facile che in generale, anche chiudendosi la votazione alle venti, verso le ventidue lo spoglio era finito.

Invece noi ci troviamo oggi di fronte a un tipo di votazione che, per la facoltà concessa all'elettore di fare aggiunte, dar voto di preferenza, ecc., quasi sicuramente, e quasi dappertutto, si protrarrà fino alle dieci di sera.

Non solo; ma lo spoglio diventa di una difficoltà che prima non aveva, in quanto esso corrisponde piuttosto allo spoglio delle elezioni amministrative che non a quello delle elezioni politiche passate.

Quindi mi pare che si debba prevedere come certo, che nessuno spoglio potrà esaurirsi nella prima giornata, la domenica. Di qui la necessità, che gli autori del disegno di legge hanno riconosciuto, di consentire il rinvio dello spoglio al lunedì successivo: contrariamente a quanto disponeva la precedente legge.

Orbene è evidentissimo che il rinvio così come è disciplinato nel progetto può far nascere, in coloro che dai primi risultati dello spoglio si saranno accorti della possibilità di essere sconfitti, la tentazione di correggere le sorti delle urne. Come si fa a impedire queste tentazioni? Lasciando intatte fino a lunedì le urne, cosicchè ognuno resti con la propria speranza e non sia tentato di correggerne i risultati.

Vi sono inconvenienti? Non si avrebbe un ritardo nella conoscenza dei risultati, perchè sia per la vastità del collegio, sia per l'impossibilità di calcolare i risultati finali fino a che non si avranno i risultati di tutti gli spogli e si saranno fatte le somme e i conteggi previsti, bisognerà rassegnarsi ad attendere comunque il lunedì sera, e forse anche il martedì prima di conoscere l'esito definitivo.

Quindi la folla, la domenica a sera, dovrà rinunciare alle impazienze tradizionali e abituarsi a dormire sopra. Nè va taciuto

che le operazioni di spoglio nella giornata del lunedì procederanno con maggior tranquillità: onde da qualunque parte esaminiamo il quesito si deve sempre concludere che la procedura da me indicata è veramente utile. Resta da provvedere alle norme concrete.

Il presidente chiamerà la forza armata per la custodia materiale. Ma bisognerà fare in modo che alla custodia delle urne partecipino anche gli elettori. Faccio osservare che tale custodia degli elettori non è pericolosa, perchè l'elettore ha la tentazione di correggere i risultati dell'elezione, quando ha qualche indizio di una propria possibile sconfitta. Ma se nel momento, in cui termina la votazione, non si inizia lo spoglio, l'elettore non ha nessuna fondata ragione di dubitare dei risultati... (*Commenti — Rumori*) e quindi non è spinto ad intervenire. Quanto meno la spinta ad intervenire sarà minore e ciò basta a render possibile la coesistenza del controllo della forza pubblica con quello degli elettori.

*Una voce.* C'è la busta Bertolini!

MODIGLIANI. Non oserei stabilire la sola presenza degli elettori, perchè qualche impulsività (*Si ride*) non perfettamente civile potrebbe manifestarsi, ma non mi pare prudente consentire la sola presenza dei carabinieri. Naturalmente nessun Governo, appena appena onesto, e molto meno questo, che ha promesso di disinteressarsi delle elezioni (e chi vuole ci creda!) non darà mai ai carabinieri il consiglio di manomettere le urne; ma i maligni raccontano che qualche volta, anche col consenso dei carabinieri, qualche urna è stata violata. Quindi, custodia delle urne sotto un duplice controllo: dei carabinieri e dei delegati dei comitati.

Il modo di attuare concretamente questa custodia non si può stabilire in un articolo di legge. Il presidente - secondo la mia proposta - provvederà che le urne siano custodite e farà sì che l'esecuzione del suo provvedimento sia controllabile da parte degli elettori. In questi termini e con questa garanzia ben può fissarsi il rinvio dello spoglio al giorno successivo. E siccome, iniziandosi lo spoglio alle ore sette del mattino, 800 schede si possono certamente spogliare in un giorno solo, basterà completare le nuove disposizioni, ordinando che il lunedì lo spoglio proceda ininterrottamente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento che l'onorevole Modigliani ha testè

trasmesso alla Presidenza, munito delle firme regolamentari:

«Terminata la votazione, il presidente provvede alla custodia delle urne e dei registri senza nulla rimuovere dai locali della sezione, avendo cura che l'esecuzione dei suoi provvedimenti possa essere facilmente controllata da qualunque elettore. Dopo di che le operazioni di spoglio sono rinviate al giorno successivo. In detto giorno le operazioni procederanno ininterrottamente».

PASQUALINO-VASSALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALINO-VASSALLO. Non ho inteso bene il pensiero del proponente di questo emendamento. Mi pare ch'egli proponga che le operazioni di votazione vere e proprie debbano aver luogo la domenica; ed il lunedì soltanto quelle di scrutinio.

Ora non posso francamente aderire a questa proposta. Se una lotta procede in un collegio con molta tranquillità e calma; se pochi elettori accorrono alle urne, se le operazioni di voto sono terminate, perchè vogliamo impedire che nello stesso giorno della votazione si inizino le operazioni di scrutinio?

RICCIO. Ma la votazione finisce alle ore ventidue!

PASQUALINO-VASSALLO. Dalle ventidue a mezzanotte si può benissimo fare lo scrutinio.

MODIGLIANI. Si perde un'ora nelle formalità; e lo scrutinio non comincerebbe che alle ventitrè.

PASQUALINO-VASSALLO. In ogni modo si guadagnerà sempre tempo e sarà sempre bene. L'indomani si può riprendere lo scrutinio interrotto e terminarlo.

Quindi crederei che debba rimanere l'articolo 11 proposto dal Governo, con la sola aggiunta che mi sono permesso di proporre e che ha esplicito riferimento alle cause tutte di protrazione delle operazioni al giorno successivo, nei casi tutti contemplati dall'articolo 87 della legge vigente.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. In quanto riguarda la proposta dell'onorevole Pasqualino-Vassallo, io credo non vi sia dubbio che, in quanto non si deroga espressamente dagli articoli 85, 87, rimangano le cose come sono.

In quanto alla proposta degli onorevoli Riccio e Modigliani, debbo dire che ho avuto molta esitanza; però mi pare che abbiano ragione, perchè in fondo, col sistema del vecchio collegio uninominale, noi tutti riuscivamo a conoscere l'esito della votazione alla sera e quindi, anche con un po' di sforzo da parte di tutti, vi era il desiderio di sapere la sera stessa il risultato.

Qui lo spoglio è molto complicato, perchè vi sono per lo meno cinque nomi, vi sono parecchie liste, vi sono i voti di preferenza, e il computo è lungo.

Allora, perchè cominciare lo scrutinio la sera con quello stato di eccitazione e in quello stato, qualche volta, anche di ebbrietà, diciamo solo morale? (*Si ride*). In quelle condizioni possono esservi molti inconvenienti? E per fare quale lavoro?

L'onorevole Pasqualino-Vassallo dice che, se la votazione va tranquillamente, si può incominciare lo scrutinio. Orbene, in nessun caso andrà tanto tranquillamente, perchè vi sono uomini in contrasto e, quando vi sono uomini in contrasto, la tranquillità è sempre un fatto relativo. Tranquillità ed elezioni non sono sempre sinonimi.

Ora che vantaggio si ricaverebbe col cominciare lo spoglio a tarda ora? Gli animi sono molto eccitati; anche dalla stanchezza fisica deriva l'eccitazione; si tratta di gente che sta dalle sette del mattino a lavorare e a lottare, e cominciare lo spoglio a quell'ora, non è senza inconvenienti e può dar luogo ad una serie di incidenti, di tafferugli, tumulti e violenze che dobbiamo evitare.

D'altra parte, se avessimo la lontana probabilità che, cominciando lo scrutinio la sera, non solo si fa bene, ma si arrivi, non dico ad ultimare le operazioni, ma a guadagnare tempo, capirei anche che si possa cominciare; ma qui è assolutamente impossibile e, invece di guadagnare tempo, se ne perderebbe.

Quindi l'osservazione dell'onorevole Riccio e Modigliani mi pare giusta e sono disposto ad accettarla, se essi presenteranno una proposta concreta.

Però prego l'onorevole Modigliani, per quanto egli abbia poca fiducia nel presidente del seggio e nei carabinieri (creda pure che i carabinieri sono i veri tutori dell'ordine) di modificare la sua proposta. La formola adottata dall'onorevole Modigliani, in cui dice che la tutela delle urne dev'essere facilmente controllata da qualunque elettore, può creare uno stato di

cose per cui possono accadere dei torbidi. Quindi vorrei un emendamento più preciso.

MODIGLIANI. Si potrebbe dire: « Dai componenti il seggio o loro delegati ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza.

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. All'onorevole Pasqualino-Vassallo assicuro che le disposizioni dell'articolo 11 sono aggiuntive. Per il resto aderisco alle dichiarazioni del presidente del Consiglio, accettando la proposta dell'onorevole Riccio e dell'onorevole Modigliani; però insisterei perchè non si parlasse dei delegati dei componenti il seggio, perchè così introdurremmo un nuovo istituto.

Diciamo meglio dunque: « i delegati dei candidati ».

MODIGLIANI. Allora si può dire: « dai componenti il seggio o dai rappresentanti delle liste ».

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. In questo senso siamo d'accordo. Quanto alle operazioni di scrutinio credo che sarebbe caso rarissimo quello in cui si potessero iniziare la sera stessa delle votazioni. Ciò forse potrebbe accadere soltanto nei piccoli comuni di alta montagna, ove gli iscritti sono due o trecento. Del resto, rinviando le operazioni al giorno successivo noi facciamo un passo in favore della tesi della votazione scaglionata per giorni, cui si dovrà pure arrivare, quando, con le donne elettrici, il corpo elettorale sarà aumentato notevolmente, nè si potrà diminuire il numero delle sezioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. È già mezzogiorno. Questo emendamento ha un'importanza sostanziale e mi pare che sia il caso di esaminarlo con ponderazione. Pertanto pregherei la Camera di rinviare la seduta alle ore 15: in tal modo il Governo avrà agio di concretare l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Rimane dunque sospesa la votazione dell'articolo 11; la seduta è rinviata alle ore 15.

La seduta termina alle 12.

*Il capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

PROF. T. TRINCHERI.

Roma, 1919 — Tip. della Camera dei Deputati.